

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-247/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Interpretazione della direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi – esenzione dalla ritenuta alla fonte”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal FinanzgerichtKoln (Germania), di interpretare l'art. 2 della direttiva 90/435/CEE insieme alla lettera f) del suo allegato, nonché di precisare se tale articolo, nel suo originario tenore, è compatibile con gli artt. 43, 48, 49 e 56 TCE, che istituiscono il libero mercato in tutta la UE. La dir. 90/435 disciplina il caso in cui una società “madre” – cioè una società che possiede almeno il 25% del capitale di altra società indicata pertanto come “figlia”- risiede in uno Stato Membro delle Comunità diverso da quello nel quale risiede la società “figlia” medesima. Data questa fatti-specie, potrebbe verificarsi la situazione per cui gli utili - prodotti dalla società figlia e spettanti alla società madre in ragione della sua partecipazione - risulterebbero soggetti ad una doppia imposizione fiscale. Infatti, essi verrebbero tassati “alla fonte”, cioè dal Fisco dello Stato in cui risiede la “figlia”, in quanto considerati parte del reddito di tale società e, allo stesso tempo, tassati dal Fisco dello Stato della “madre”, come reddito di quest’ultima, ottenuto in virtù della quota nella società figlia stessa. Ne deriverebbe che la società “madre” subirebbe, riguardo agli utili predetti, un trattamento fiscale particolarmente gravoso. La dir.90/435, pertanto, reca un’armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati Membri nella materia in oggetto, allo scopo di evitare le doppie imposizioni sugli utili. Si prevede infatti che gli utili, distribuiti da una società “figlia” residente in uno Stato Membro ad una società madre residente in altro Stato Membro, vadano esenti dall’imposta sulla prima società (c.d. “ritenuta alla fonte”), venendo tassati solo nello Stato in cui risiede la “madre”. Tuttavia, circa le società “madri” residenti in Francia, la direttiva prevedeva - prima della modifica per dir. 2003/123 - che godessero dell’esonere da ritenuta alla fonte, sugli utili loro spettanti, solo alcuni tipi di società madri, fra cui non rientrava la “società per azioni semplificata”. Pertanto, per i periodi di imposta precedenti al 2005, le società francesi del tipo predetto, “madri” di società ubicate in altri Stati Membri, hanno sopportato sui loro utili la doppia imposizione. Tali circostanze hanno penalizzato le società francesi, “madri” di società stabilite in altri Stati Membri e organizzate nella forma predetta, rispetto ad altre società francesi “madri” organizzate in forme diverse, che sono state ammesse all’esonero dalla doppia imposizione (corrispondenti alle italiane s.p.a, sapa, srl). Tuttavia, la Corte ha stabilito che tale discriminazione non è stata illegittima, in quanto i principi comunitari non sono contrari alla doppia imposizione degli utili societari, pur essendovi una preferenza per il coordinamento fiscale degli Stati Membri. La disciplina contro le doppie imposizioni, pertanto, si applica ai casi espressamente considerati dalla direttiva, mentre viene lasciata la libertà, agli Stati Membri, di ammettere la doppia imposizione per le ipotesi non menzionate dalla direttiva stessa. La doppia imposizione rappresenta, in effetti, un intralcio per la libera circolazione dei capitali e delle imprese (articoli TCE sopra citati) e tuttavia, non derivando tale ostacolo dalla legislazione di un solo Stato Membro, ma dal fatto che entrambi gli Stati coinvolti applicano i loro poteri fiscali, la Corte di Giustizia, fuori dei casi normati, non dispone dei criteri in base ai quali imporre ad uno Stato, piuttosto che all’altro, la rinuncia alla sua potestà di prelievo.

Stato della Procedura

In data 1 ottobre 2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C -247/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PAGINA BIANCA

GIUSTIZIA

Nell'ambito del settore "giustizia" si rilevano 3 pronunciamenti, emessi a definizione di rinvii pregiudiziali esperiti da giudici stranieri.

Per nessuna delle cause in questione sono rilevabili effetti di natura finanziaria.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-292/08	Artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza – e Art. 1, n. 2, lett. b), del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.	sentenza	No
Scheda 2 C-347/08	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – regolamento CEE n. 44/2001	sentenza	No
Scheda 3 C- 403/09	Art. 20 del regolamento 2201/2003 – competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale – competenza ad emettere provvedimenti cautelari	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio Pregiudiziale n. C-292/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25, n. 2, del reg. (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza e Art. 1, n. 2, lett. b), del Reg.(CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dallo HogeRaadderNederlanden (Olanda), di interpretare il Reg. 1346/2000, sull'individuazione delle autorità competenti per le procedure di insolvenza, nonché il Reg. 44/2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L'art. 4 del Regolamento sulle procedure di insolvenza dispone che alla procedura stessa, relativamente a tutti i momenti che ne fanno parte, si applica la legge dello Stato in cui detta procedura è stata “aperta”. Una tale disposizione potrebbe indurre a ritenere, ragionevolmente, che anche le decisioni, emesse dalle autorità coinvolte in tale procedura di insolvenza, debbano essere regolate dalla legislazione dello Stato in cui essa si è aperta. Tuttavia, in materia specifica di “riconoscimento delle decisioni” attinenti a tali procedimenti, l'art 25 dispone che soltanto alcune di esse rimangano soggette alla legislazione dello Stato di “apertura”, mentre, per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni di altro tipo, dovrebbero applicarsi i criteri del Reg. 44/2000, che detta, a riguardo, regole diverse. In ogni caso, poiché sul punto del riconoscimento delle decisioni inerenti procedure di insolvenza, il coordinamento fra i due regolamenti si presenta piuttosto problematico, il giudice nazionale ha fatto rinvio, in proposito, al parere della Corte di Giustizia. Al riguardo, la Corte stabilisce che, in materia di riconoscimento delle decisioni, attinenti le procedure di insolvenza e diverse da quelle di cui al punto 1 dell'art. 25 del Reg. 1346/2000, non è automatico che si debba applicare la normativa di cui al Reg. 44/2000. Infatti, potrebbe darsi che per le decisioni in oggetto si debba, comunque, applicare ancora una volta il criterio della legge dello “stato di apertura”. Infatti, l'art. 1 del Reg. 44/2000 esclude dalla propria sfera applicativa “i fallimenti, i concordati e le procedure affini”. Pertanto, alle decisioni che afferiscono tali procedimenti liquidativi si deve applicare la legge dello Stato di “apertura” del procedimento stesso. In particolare, la Corte ha specificato che tale legge si applica alle decisioni del giudice competente, relative all'azione di un venditore - fondata su una clausola di riserva delle proprietà – esperita nei confronti di un acquirente soggetto a “fallimento”, ove, al momento dell'apertura del fallimento stesso, il bene oggetto della riserva di proprietà si fosse trovato nello stesso Stato Membro di tale apertura.

Stato della Procedura

Il 10/9/09, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-292/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-347/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – regolamento CEE n. 44/2001”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal Landesgericht Feldkirch (Austria), di interpretare il combinato disposto degli artt. 9, n. 1, lett. b) e 11, n. 2 del Regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le disposizioni specificamente menzionate consentono, in particolare, di individuare il giudice competente quando viene chiamato in giudizio un assicuratore, domiciliato in uno Stato Membro delle Comunità. Ai sensi di dette norme, dunque, l'assicuratore deve normalmente essere convenuto di fronte all'autorità giudiziaria dello Stato stesso in cui è domiciliato, pur essendo ammesse alcune eccezioni. Infatti - quando a proporre azione giudiziaria nei suoi confronti è il contraente dell'assicurazione, o l'assicurato o un beneficiario, o anche la persona lesa dall'evento assicurato – l'assicuratore può essere convenuto di fronte all'autorità giudiziaria di Stato Membro diverso da quello del proprio domicilio, precisamente di fronte al giudice del luogo in cui è domiciliato colui che ha esercitato l'azione. A tal proposito, era stato richiesto alla Corte di precisare se, alla luce delle disposizioni in questione, fosse consentito che un organismo di previdenza sociale, che avesse acquistato, dalla persona lesa a seguito di incidente, l'azione spettante a quest'ultima nei confronti dell'assicuratore, potesse convenire il medesimo di fronte ad un giudice di uno Stato Membro diverso da quello di stabilimento di esso assicuratore (che è il luogo del domicilio) e, più precisamente, di fronte a giudice dello Stato Membro in cui l'organismo predetto, e non l'assicuratore, aveva la sede. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che la legislazione comunitaria sopra menzionata prevede che il “foro” competente, di fronte al quale è convenuto l'assicuratore, possa essere spostato fuori del territorio dello Stato Membro in cui si trova il domicilio di quest'ultimo, ma solo ove ricorrano alcune specifiche condizioni. Fra queste, quella per cui l'azione contro l'assicuratore venga esperita “direttamente” dalla persona lesa e non da altri, cui la prima abbia ceduto l'azione lei spettante. Nel caso di specie, quindi, la Corte ha stabilito che, quando l'azione verso l'assicuratore viene promossa da un organismo, in surrogazione della persona lesa dall'evento assicurato, il giudice competente per il relativo giudizio non può essere quello dello Stato Membro dove detto organismo abbia la sua sede.

Stato della Procedura

In data 17 settembre 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 347/08, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C - 403/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 20 del regolamento 2201/2003 – competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale – competenza ad emettere provvedimenti cautelari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal Visye Sodisce Maribor (Slovenia) di interpretare l'art. 20 del Regolamento n. 2201/2003, che individua le autorità competenti al “riconoscimento” e all’ “esecuzione” delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, nonché, in generale, la relativa normativa. In particolare, l'art. 20 dispone che, quando competente a giudicare il caso di specie è l'autorità giurisdizionale di uno Stato Membro, è comunque consentito, ad un giudice di altro Stato Membro, di adottare provvedimenti provvisori di urgenza nei confronti di persone o beni presenti sul territorio di quest'ultimo Stato, sempre, ovviamente, che sussistano le ragioni obiettive di urgenza che giustificano un tale intervento. La fattispecie concreta sottoposta al giudice del rinvio concerneva un provvedimento cautelare emesso da un giudice sloveno, in base al quale si disponeva di urgenza l'affidamento di un minore, che si trovava in territorio sloveno, alla propria madre. Ricorreva tuttavia la circostanza per cui il minore stesso era stato già affidato al di lui padre, in base ad un precedente provvedimento cautelare emanato dal giudice di altro Stato Membro. Quest'ultimo giudicante, che faceva parte della magistratura italiana, si trovava investito della competenza sulla vertenza principale, rappresentata da una causa di divorzio fra i genitori del minore stesso. Inoltre, il provvedimento cautelare, con il quale il magistrato italiano, competente per la causa principale, affidava la prole al padre, era già stato dichiarato esecutivo nel territorio Sloveno. Al riguardo, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se, ai sensi dell'art. 20 sopra menzionato, le autorità giurisdizionali slovene potevano, in situazioni di urgenza, emanare una misura cautelare che prevedesse l'affidamento del minore alla genitrice, in tal modo modificando il disposto del precedente provvedimento emanato dal giudice dell'altro Stato dell'Unione europea, competente per il giudizio principale come implicante, quest'ultimo, la decisione circa la condizione della prole in dipendenza del divorzio. In proposito, la Corte si è pronunciata richiamando l'art. 2 del suddetto art. 20, precisando che, in base ad esso, il potere cautelare in materia matrimoniale o genitoriale, spettante ad un giudice di uno Stato Membro - circa persone o cose presenti in tale Stato e, tuttavia, comunque soggette a giudizio di merito principale, incardinato sulla competenza di giudice di altro Stato Membro – viene a cessare, quando il giudice del merito principale abbia già disposto i provvedimenti cautelari ritenuti appropriati. Nel caso di specie, pertanto, il giudice sloveno non era legittimato a modificare il regime di affidamento, come definito dal giudice italiano.

Stato della Procedura

Il 23/12/2009, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C – 403/09, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Lavoro e Affari sociali

PAGINA BIANCA

LAVORO E AFFARI SOCIALI

Il presente settore comprende 2 casi di pronunciamenti della Corte di Giustizia, relativi ad altrettanti rinvii pregiudiziali, di cui uno promosso da un giudice italiano e l'altro da un organo giurisdizionale di altro Stato membro.

Nessuno dei casi segnalati presenta un impatto finanziario sul bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 69/08	Artt. 3 e 4 della direttiva n. 80/987 – pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione – natura retributiva e/o previdenziale del credito – intervento dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro.	sentenza	No
Scheda 2 C-63/08	Politica sociale – Protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodi di allattamento – Direttiva 92/85/CEE – Artt. 10 e 12 – Divieto di licenziamento tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità – Tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario – Parità di trattamento tra uomini e donne	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. 69/08 - ex art. 267 del TFUE .**

“Artt. 3 e 4 direttiva n. 80/987—pagamento diritti non pagati ai lavoratori subordinati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Napoli, di interpretare gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987/CEE. Questa fa obbligo agli Stati Membri di istituire un fondo di garanzia, al fine di soddisfare i lavoratori subordinati dei loro crediti retributivi, rimasti insoluti a causa dell'insolvenza del datore di lavoro e relativi ad un determinato periodo. Quest'ultimo deve essere, secondo la direttiva citata, antecedente la data di insorgenza dello stato di insolvenza stesso, o della cessazione del rapporto di lavoro o dell'invio del preavviso di licenziamento. La normativa italiana attuativa della direttiva in oggetto è distribuita nel D. Lgs. 297/82 e nel D. Lgs. 80/92, le cui disposizioni, tuttavia, hanno sollevato le perplessità del giudice del rinvio circa la loro conformità alla direttiva in questione. In particolare - premesso che il “fondo di garanzia suddetto” è stato istituito in Italia presso l'INPS - il diritto del lavoratore nei confronti del fondo medesimo, avente ad oggetto le retribuzioni insolute, è stato qualificato dai Decreti italiani come credito “previdenziale” e non retributivo. Inoltre tale credito, ai sensi della stessa normativa, non assume ad oggetto la totalità delle retribuzioni non pagate, ma solo quella porzione delle stesse che si mantiene nei limiti di un massimale prestabilito. Infine, tale credito viene assoggettato, in Italia, ad un termine di prescrizione pari ad un anno, decorso il quale si estingue. In proposito, la Corte ha precisato che la direttiva 80/987 intende approntare, nei confronti dei lavoratori subordinati, una tutela sociale “minima”, per cui un'ampia discrezionalità viene concessa al legislatore dello Stato Membro sulle modalità di attuazione della stessa. Pertanto, la dir. 80/987 non sarebbe incompatibile con una legislazione interna che: qualifichi il credito, verso il fondo di garanzia, come “previdenziale” piuttosto che come “retributivo”, in quanto tale credito sostituisce quello originario verso il datore di lavoro, costituendo quindi un'entità distinta rispetto a quest'ultimo; limiti il credito verso il fondo ad un massimale prestabilito, essendo il credito originario, verso il datore, un elemento di mera comparazione per il credito sostitutivo di cui si tratta; stabilisca, per tutelare il principio di certezza del diritto, riconosciuto anche a livello comunitario, un termine di prescrizione del credito nei confronti del fondo. Posto per fermo, in ogni caso, che la fissazione di tale prescrizione non determini l'impossibilità, per il titolare del diritto, di far valere il medesimo, situazione che si verificherebbe qualora il termine prescrizionale non potesse essere preventivato con certezza dal titolare stesso, ad esempio per la circostanza, come nel caso ammesso dalla citata normativa italiana, dell'indeterminatezza del giorno di inizio di detto termine.

Stato della Procedura

Il 16/7/2009 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C -69/08, ex art. 267 TFUE. In riferimento al relativo giudizio, il Ministero del Lavoro ha predisposto una nota inviata il 5/2/2009 all'Avvocatura dello Stato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C - 63/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Politica sociale – Protezione delle lavoratrici gestanti, puerpera o in periodi di allattamento – Direttiva 92/85/CEE – Artt. 10 e 12”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal “Tribunal du travail” del Lussemburgo, di interpretare alcune norme contenute nella dir. 92/85/CEE, relativa, fra l'altro, alla protezione sul lavoro delle lavoratrici gestanti, nonché nella dir. 76/207/CEE, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro. Il combinato disposto di tali norme prevede che le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto a non subire il licenziamento a motivo della loro condizione e che tale licenziamento è perciò illegittimo. A tal proposito, il giudice del rinvio ha sollevato la questione dell'interpretazione delle predette disposizioni comunitarie, affinché la Corte stabilisca se le stesse siano incompatibili con una normativa interna che: preveda, per l'esercizio dei diritti della donna contro l'illegittimo licenziamento, il rispetto di un termine di decadenza; che, a fronte di detto licenziamento, stabilisca che la donna possa pretendere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma non il risarcimento del danno, laddove, agli altri lavoratori illegittimamente licenziati, il diritto interno concede anche la tutela risarcitoria. Al riguardo, la Corte ha stabilito che, in base alla giurisprudenza comunitaria, è consentito alla legge interna di uno Stato Membro di subordinare i diritti, fissati dalla normativa comunitaria, ad un termine di decadenza. Tuttavia, detto termine non deve essere così breve da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti in oggetto (principio di effettività). In ogni caso, è di competenza del giudice interno e non della Corte di Giustizia l'accertamento delle circostanze che, nel caso di specie, rendono il termine tale da compromettere il diritto stesso, fermo restando che, sul punto, la Corte può suggerire, al giudice del rinvio, dei criteri cui improntare la sua analisi. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto troppo limitato il termine di 15 giorni, fissato dalla normativa interna per il ricorso della donna gravida contro il licenziamento. Ha poi precisato che la fissazione del termine può ritenersi compatibile con il diritto comunitario solo quando sussista l'ulteriore condizione per cui, in casi analoghi considerati dal diritto interno, non venga concesso un termine più favorevole (principio di analogia), con l'avvertenza che anche questa valutazione è rimessa al giudice interno. Ha infine precisato che una norma nazionale che tuteli la lavoratrice, licenziata in ragione della sua gravidanza, esclusivamente con la restaurazione del rapporto di lavoro ma non con il risarcimento danni – quando gli altri lavoratori illegittimamente licenziati possono adire la via del risarcimento – è incompatibile con i principi comunitari, se le modalità di esercizio del diritto alla reintegrazione (fra cui il termine di decadenza) siano state definite in modo da svuotare il diritto stesso.

Stato della Procedura

Il 29/10/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-63/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA